



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physissrls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

Analisi delle novità introdotte alla disciplina del deposito temporaneo

A cura dell'Ing. Antonio Mozzillo

Il D. L.gs del 3 settembre 2020, n. 116 ha rinnovato la definizione di deposito temporaneo che era contenuta nell'art. 183 lett. bb) del D.L.vo 152/2006 e ha, inoltre, inserito una nuova disposizione interamente dedicata all'istituto in esame, ossia **l'art. 185 bis, rubricato “Deposito temporaneo prima della raccolta”**.

La prima differenza che si nota è che il deposito temporaneo, nella nuova definizione, viene indicato come deposito temporaneo prima della raccolta inteso a sua volta come raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento (e non più di “trattamento”).

Quindi, in sostanza, la nuova disciplina sembra affermare che si possa parlare di deposito prima della raccolta, che non necessita quindi di autorizzazione, solo nel caso in cui i rifiuti vengano raggruppati per essere trasportati presso un impianto di recupero e/o smaltimento.

La Conferenza Stato Regioni ha difatti ritenuto che le condizioni per il deposito temporaneo di cui all'art. 185 bis fossero sufficientemente cautelative anche nel caso di rifiuti destinati ad operazioni di smaltimento e quindi ha ritenuto che prevedere un'autorizzazione in questo specifico caso rappresentasse un inutile appesantimento per le imprese e per l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione stessa.

Quanto alle condizioni previste per l'applicazione dell'istituto in esame, il nuovo art. 185 bis, riproduce in sostanza le condizioni già previste dalla precedente disciplina, se non con qualche modifica che ci si appresta ad analizzare.

***Il comma 1 del nuovo art. 185 bis** sancisce che il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta nel rispetto di certe condizioni:*

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti (ovvero l'area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari di cui gli stessi sono soci);

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti.

Al comma 2 dell’art. 185 bis è stabilito che il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Reg. (CE) 850/2004 sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento seconda una delle seguenti modalità alternative: ***con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30m³ di cui al massimo 10m³ di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il suddetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore all’anno;***
- c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.

Alla lettera b) del primo comma dell’art. 185 bis, emerge una nuova ipotesi di deposito, introdotta in sede di Commissione Ambiente Senato, dedicata ai rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario: in questo caso il deposito preliminare alla raccolta potrà essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita.

Novità anche per i per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge: qui il deposito preliminare alla raccolta potrà essere effettuato, ai sensi della lettera c), presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Per concludere l’analisi della nuova disposizione, si richiama l’ultima parte dell’art. 185 bis, ***il comma 3***, il quale precisa espressamente che il deposito temporaneo prima della raccolta, effettuato alle condizioni dei commi precedenti, **non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competente.**